

LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1968, N. 27

**Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1966, n. 17
e autorizzazione di un limite di impegno di Lire
150 milioni per la concessione di contributi
a favore degli ospedali della Regione^{1 2 3}**

Art. 1

Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, sono estesa a tutti i pubblici istituti di cura della regione, anche per l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza sanitaria, per la durata massima di quindici anni.

Dette provvidenze vengono concesse in conformità ai programmi di sviluppo economico delle Province autonome di Trento e di Bolzano e al documento regionale di coordinamento dei programmi stessi.

Art. 2

Per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, a favore dei pubblici istituti di cura di cui all'articolo 1 della legge medesima e all'articolo

¹ In B.U. 10 settembre 1968, n. 38.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

1 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1968, un limite di impegno di Lire 150 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1982.

Alla copertura dell'onere di Lire 150 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

